

Allegato A all'atto

Rep. n. 98.682

Fasc. n. 12.064

## STATUTO

*CENTRO DI SPERIMENTAZIONE PER IL VIVAISMO CE.SPE.VI. S.R.L.*

### *TITOLO I*

#### ART. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale "Centro di Sperimentazione per il Vivaismo CE.SPE.VI. s.r.l."

#### ART. 2 – SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

La società ha sede nel Comune di Pistoia. E' facoltà dell'Organo Amministrativo istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, ed eventualmente, se del caso sopprimerle.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese.

#### ART. 3 – OGGETTO SOCIALE

La società ha lo scopo di promuovere, direttamente oppure su delega o in collaborazione con lo Stato, con enti pubblici, con Università, con Associazioni delle categorie economiche e con altri Centri ed organismi italiani ed esteri, la ricerca, la sperimentazione, la gestione di infrastrutture di servizio e l'assistenza alle aziende, per favorire lo sviluppo della agricoltura specializzata nazionale, regionale e locale, con particolare riferimento al vivaismo ornamentale.

La società potrà realizzare iniziative ed intervenire come segue:

- a) gestire infrastrutture, impianti ed attrezzature di servizio per le aziende agricole,
- b) promuovere le esportazioni e l'interscambio di prodotti agricoli e di tecnologie avanzate destinate all'agricoltura specializzata con paesi esteri;
- c) realizzare e allestire mostre collettive e di immagine e partecipare a fiere nazionali e internazionali;
- d) favorire l'interscambio di esperienze e conoscenze mediante l'organizzazione e la compartecipazione ad incontri, congressi e manifestazioni nazionali ed internazionali;
- e) favorire la formazione professionale delle maestranze e la formazione manageriale degli imprenditori agricoli;
- f) domandare il deposito di brevetti di invenzione e di marchi collettivi di origine e di qualità nel settore agricolo specializzato;
- g) promuovere la costituzione di consorzi di primo e secondo grado tra enti pubblici e/o associazioni di categoria e/o operatori economici per la gestione di marchi collettivi di origine e di qualità, nonché per la creazione e gestione di impianti, laboratori, centri di ricerca ed altre strutture utili all'agricoltura;
- h) pubblicare studi, ricerche, relazioni, riviste sociali e volumi su aspetti monografici e generali dell'agricoltura specializzata;
- i) realizzare e gestire strutture didattiche e laboratori in collaborazione con università italiane ed estere e con enti pubblici e associazioni di categoria agricole;
- j) promuovere le coltivazioni di piante ornamentali al fine di ottenere produzioni di materiale di propagazione di alta qualità da cedere alle aziende vivaistiche, per accrescere il livello qualitativo e la competitività delle loro produzioni. La società potrà perseguire i suddetti scopi anche favorendo la partecipazione al capitale sociale di Associazioni e/o Organizzazioni ed Enti Pubblici interessati allo sviluppo dell'agricoltura specializzata;
- k) gestione di immobili.
- l) La coltivazione e la gestione dei propri terreni agricoli.

La società non si prefigge scopi di lucro. La società potrà inoltre partecipare in altre società o enti, istituire sedi secondarie e filiali, compiere ogni operazione di acquisto, permuta, vendita, locazione, affitto, finanziamento ed ogni altra operazione necessaria ed utile per il proseguimento degli scopi sociali

#### ART. 4 – DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050, salvo anticipato scioglimento, e potrà essere prorogata a seguito di deliberazione dell'Assemblea dei soci con la maggioranza richiesta per la modifica dell'atto costitutivo.

### *TITOLO II*

*Capitale sociale, Diritti dei Soci,  
partecipazione e finanziamenti*

#### ART. 5.1 – CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è determinato in euro 1.116.267,00 (unmilionecentosedicimiladuecentosessantasette virgola zerozero) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge. Il capitale sociale può essere aumentato mediante ulteriori conferimenti, non necessariamente in denaro, ai sensi dell'art. 2464 codice civile ed alle condizioni di legge.

In caso di aumento del capitale sociale sarà riservato ai soci il diritto di opzione che verrà esercitato nei modi e nei termini di legge.

I versamenti a fronte delle quote non interamente liberate saranno richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e modi ritenuti più convenienti.

#### ART. 5.2 – DIRITTI DEI SOCI

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione.

#### ART. 5.3 – TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Le quote di partecipazione sono trasmissibili per atto tra i vivi a titolo oneroso, previo diritto di prelazione a favore dei soci, da esercitarsi a parità di condizioni e previa manifestazione di gradimento dell'assemblea con le modalità seguenti:

- il Socio che intende cedere le sue quote a non soci dovrà comunicarlo, a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero all'Amministratore Unico, indicando il nome dell'acquirente e tutti gli altri elementi necessari affinché l'Assemblea dei soci possa esprimere il proprio consenso e i Soci possono esercitare il loro diritto di prelazione;
- l'Assemblea dei soci, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà deliberare in ordine al gradimento del cessionario, comunicando per raccomandata il dissenso al socio alienante, oppure inoltrando l'offerta a tutti i soci;
- la prelazione potrà essere esercitata individualmente dai soci, entro venti giorni dal ricevimento dell'offerta mediante comunicazione diretta al socio alienante; in caso di concorso fra soci, le quote verranno ripartite fra coloro che hanno esercitato la prelazione in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale;
- il socio alienante, trascorsi novanta giorni dall'invio della raccomandata contenente la sua offerta, senza che abbia avuto notizia dell'esercizio della prelazione, sarà libero di vendere le proprie quote al designato acquirente alle condizioni offerte.

#### ART. 6 – FINANZIAMENTO DEI SOCI

I soci possono eseguire finanziamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, con obbligo di rimborso da parte della società, subordinatamente al rispetto delle disposizioni in materie.

### TITOLO III

#### Decisioni dei soci, Assemblea

#### ART. 7.1 – DECISIONI DEI SOCI: COMPETENZE

Si applica l'art. 2479, commi primo e secondo, del codice civile.

#### ART. 7.2 – FORMA DELLE DECISIONI

Le decisioni dei soci sono adottate con il metodo assembleare.

#### ART. 7.3 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è convocata, nei casi e nei termini di legge, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente, ovvero dall'Amministratore Unico, non necessariamente presso la sede sociale, con avviso inviato per lettera raccomandata A.R. all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, ovvero a mezzo posta elettronica certificata, almeno otto (8) giorni prima.

La convocazione dell'assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso comunicato con altro mezzo da cui risulti la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione può essere prefissato il giorno per una seconda convocazione.

In ogni caso la deliberazione s'intende adottata in presenza delle condizioni di cui all'art. 2479 bis, ultimo comma, del codice civile.

#### ART. 7.4 – RAPPRESENTANZA

Il socio può farsi rappresentare in assemblea.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche a non soci.

#### ART. 7.5 – SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, ovvero da altra persona eletta dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea nominare il segretario e constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

*Luca Ferretti* *Paolo Ellero*



E' possibile tenere l'Assemblea con mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 2370, quarto comma, del codice civile.

Con deliberazione dell'assemblea dei soci la società può dotarsi di un regolamento per disciplinare l'intervento in assemblea, il suo svolgimento, l'esercizio del voto e quant'altro.

#### ART. 7.6 – QUORUM COSTITUTIVI

L'assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza del capitale sociale.

#### ART. 7.7 – DIRITTO DI VOTO

Trovano in tal caso applicazione le vigenti norme di legge.

In caso di pegno di quota il diritto di voto spetta comunque al socio debitore, ai sensi dell'articolo 2352 c.c. espressamente richiamato dall'articolo 2471 bis c.c.

#### ART. 7.8 – QUORUM DELIBERATIVI

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza del capitale sociale rappresentato nell'Assemblea regolarmente costituita. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 c.c. le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale. Sono fatte salve le ipotesi in cui la legge ed il presente Statuto richiedono maggioranze più elevate.

### TITOLO IV Amministrazione

#### ART. 8 – ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri secondo quanto verrà stabilito dalla assemblea all'atto della nomina.

Gli amministratori:

- possono essere anche non soci;
- durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili;
- restano in carica fino a revoca o dimissioni e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del periodo di durata della carica.

Ove non vi provveda direttamente l'Assemblea, il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente ed eventualmente il Vice-Presidente.

Al Presidente non spetta nessun compenso, salvo i gettoni di presenza.

Ai lavori del Consiglio di Amministrazione assiste un Segretario, nominato dal Consiglio stesso, che cura l'esecuzione delle deliberazioni e coordina l'attività di segreteria, anche con l'eventuale collaborazione di altri soggetti nominati dal Consiglio. Il compenso del Segretario e degli eventuali collaboratori è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

In luogo del Consiglio di Amministrazione l'amministrazione della società può essere affidata ad un Amministratore Unico la cui durata in carica è stabilita dall'Assemblea che lo nomina, per un periodo comunque non superiore a tre esercizi, con possibilità di rinnovo.

La scelta della tipologia di organo amministrativo da nominare spetta all'assemblea.

L'assemblea, in caso di nomina dell'Amministratore Unico, determina la misura dell'eventuale compenso allo stesso spettante.

Il Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore Unico, dovrà redigere, con cadenza almeno trimestrale, una relazione del generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulla operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società. La relazione sarà trasmessa, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai soci.

#### ART. 9 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione lo stesso sarà convocato anche al di fuori della sede sociale, dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente se nominato, con lettera spedita almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza ed in caso d'urgenza con telegramma da spedirsi almeno un (1) giorno prima a ciascun membro del Consiglio e a ciascun Sindaco Effettivo.

Copia dell'avviso di convocazione deve essere trasmessa per opportuna conoscenza a tutti i soci contemporaneamente alla spedizione agli amministratori.

#### ART. 10 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero ai sensi dell'art. 2475, quarto comma, del codice civile. La presenza alle riunioni può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

#### ART. 11 – POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo ha tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti necessari o comunque opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale che non siano per legge o per il presente statuto riservati all'esclusiva competenza dell'assemblea dei Soci.

#### ART. 12 – DELEGA DEI POTERI

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione lo stesso può delegare, nei limiti di legge i propri poteri e quelli del Presidente, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, fissandone le attribuzioni e la retribuzione.

#### ART. 13 – RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA'

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Vice Presidente in caso di assenza o indisponibilità del Presidente, ovvero l'Amministratore Unico, rappresentano legalmente la società verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, nominando avvocati e procuratori alle liti.

La rappresentanza della società spetta altresì agli Amministratori delegati nei limiti delle rispettive deleghe.

#### ART. 13 BIS - COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

L'Organo Amministrativo può nominare un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive.

Del Comitato fanno parte esperti aventi elevata qualificazione tecnico-professionale con competenze attinenti agli scopi e alla gestione della società.

La durata in carica e la composizione del Comitato sono stabiliti dall'Organo Amministrativo in relazione ai programmi da perseguire.

Per la partecipazione ai lavori del Comitato non saranno riconosciuti gettoni o altri emolumenti comunque determinati.

### TITOLO V

#### Organo di controllo e revisione legale dei conti

#### ART. 14 – ORGANO DI CONTROLLO

L'assemblea, al ricorrere dei presupposti di legge ovvero qualora lo ritenga comunque opportuno, nomina un organo di controllo che, secondo quanto stabilito all'atto della nomina, potrà essere costituito da un Sindaco unico o da un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominandone, in questo secondo caso, il Presidente e stabilendo i relativi emolumenti.

I componenti dell'Organo di controllo, nominati tra gli iscritti al Registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare all'attività del Collegio e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

L'Organo di controllo ha le competenze ed i poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni, in quanto compatibile con il dettato di cui all'art. 2477 del codice civile, ed esercita la revisione legale dei conti a norma di legge.

### TITOLO VI

#### Esercizi Sociali, Utili, Recesso

#### ART. 15 - ESERCIZIO SOCIALI

L'esercizio sociale chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è presentato ai soci nel termine di cui all'art. 2364, secondo comma, del codice civile, potendosi applicare il maggior termine ivi indicato, ai sensi dell'articolo 2478 bis c.c., primo comma.

#### ART. 16 – UTILI

Gli utili netti di esercizio, destinato il cinque per cento (5%) di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunge l'importo di legge, sono destinati ad un Fondo di Riserva Straordinario che l'Organo Amministrativo dovrà utilizzare, su direttiva dell'assemblea, a scopi promozionali dell'attività vivaistica della Provincia di Pistoia.

#### ART. 17 – RECESSO

Il diritto di recesso spetta al socio in tutti i casi stabiliti dalla legge ed è regolato dagli artt. 2473 e seguenti codice civile. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, che dovrà pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione del Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la deliberazione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

#### ART. 18 – RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale. Il valore della partecipazione è determinato tenendo conto del valore del patrimonio sociale al momento della dichiarazione di recesso.

In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto designato dal Presidente del Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. L'esperto deve procedere con l'osservanza dei criteri di valutazione fissati dall'art. 2426 c.c. per la redazione del bilancio d'esercizio.

### TITOLO VII Disposizioni Finali

#### ART. 19 – TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

L'emissione è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

In ordine alle modalità, limiti e termini di emissione e circolazione dei titoli di debito si richiama il disposto dell'art. 2483 c.c. e le altre disposizioni di legge in materia.

#### ART. 20 – LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

In caso di scioglimento della società per qualunque motivo, si procede ai sensi dell'art. 2485 e seguenti del codice civile.

#### ART. 21 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Nelle controversie aventi ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità ed efficacia delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, è obbligatorio esperire, preliminarmente alla procedura di arbitrato, in tentativo di conciliazione disciplinato dal Regolamento di conciliazione della Camera di Prato.

Nel caso in cui il tentativo di conciliazione fallisca, le medesime controversie saranno risolte da un collegio arbitrale formato da tre arbitri, nominato dalla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato. Il Collegio deciderà in via rituale, secondo diritto, nel rispetto del Regolamento della Camera Arbitrale di Prato. Vigente al momento del deposito della domanda di arbitrato, e delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.

#### ART. 22 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicheranno le norme di legge vigenti in materia.

*Amministratore*  
*Pool Christian*

